



Oggetto: Contenzioso **CUZARI SANDRO c/ CAS** liquidazione Sentenza n. 1549/2016 a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione con Ordinanza 32430/2024 per differenze stipendiali

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che nel contenzioso dinanzi alla CORTE DI CASSAZIONE R.G. 14419/2020 tra le parti CUZARI SANDRO cod. fisc. CZRSND51S11F158A C/ CAS è stato emessa l'Ordinanza n. 32430/2024 del 13/12/2024(All. A) con la quale è stato rigettato il ricorso promosso dal CAS rendendo così esecutiva la Sentenza n. 1549/2016 del Tribunale di Messina (All. B), condannandolo, tra l'altro, alla liquidazione delle differenze stipendiali riconosciute al dipendente per differenza tra il Contratto aziendale CAS ed il Contratto dei Giornalisti FNSI per gli anni dal 2008 al 2011 oltre interessi e/o rivalutazione ed al rimborso delle spese legali;

Che con precedente Decreto n. 72/ DA del 5/3/2025 sono state già liquidate le spese legali in favore del distrattario avv. Giuseppe Triubulato

Che con PEC del 18/02/2025 l'Avv. Tribulato ha richiesto il pagamento delle somme dovute al proprio cliente, secondo quanto statuito dalla Sentenza del Tribunale di Messina N.1549/2016 (confermata anche in Appello con Sent. 527/2019) allegando i tabulati dei conteggi riferiti alle somme percepite dal proprio cliente da parte del CAS e quanto avrebbe maturato per il medesimo periodo con l'applicazione del contratto nazionale FNSI ;

Che questo Ufficio con il supporto dell'Ufficio Stipendi ha apportato alcune modifiche ai prospetti inviati dal legale di controparte sia nella parte delle somme percepite presso il Cas (pari ad € 137.637,84 anziché 123.883,44) mediante l'inserimento della voce "produttività" regolarmente erogata mensilmente in maniera fissa e continuativa e rettificando altresì il totale degli scatti di anzianità riconducendolo al valore massimo di nove scatti previsti nel CCNL (€ 359,43) anziché dei 10 impropriamente percepiti (€ 399,91); la stessa rettifica per scatti di anzianità è stata apportata nei prospetti relativi alle somme dovute con l'applicazione del contratto FNSI riconducendo l'importo dovuto ad € 153.114,29 e per differenza tra i due contratti di un importo lordo di € 15.476,45 come dettagliatamente esposto nel prospetto allegato alla lettera "C"

Considerato che le somme da liquidare in favore del Sig. CUZARI costituiscono emolumenti stipendiali, vanno sottoposte alle ritenute assistenziali, previdenziali e fiscali mediante l'elaborazione di apposito cedolino paga che verrà elaborato a cura dell'Ufficio Risorse Umane;

Che dalla simulazione del suddetto cedolino paga (All. C- parte II), a fronte di un compenso lordo di € 15.476,45 scaturisce un compenso netto presunto da liquidare di € 10.698,25 , ed è su tale importo netto che sono stati calcolati gli interessi legali e la rivalutazione, così come previsto dal Decreto del Ministro del Tesoro del 1/9/1998 n. 352 art. 3 comma 2; inoltre, come disposto dalla Sentenza della Corte di Cassazione n. 13624/2020, vigendo il divieto di cumulo tra rivalutazione ed interessi che nel campo del pubblico impiego ai sensi dell'art. 22 comma 36 legge 724/1994, viene erogata il maggiore dei due importi in questo caso la sola rivalutazione pari ad € 2.387,66 anziché € 1.849,88 per interessi.

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

VISTO il D.D.G. n. 3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2024-2026;

VISTO il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018.

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."


D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Prendere Atto** dell'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 32430/2024 che rendendo definitivamente esecutiva la Sentenza n. 1449/2016 del Tribunale di Messina Sez. Lavoro ha riconosciuto al dipendente Cuzari Sandro l'applicazione del Contratto di Lavoro dei giornalisti FNSI per il periodo dal 2008 al 2011 e delle relative differenze stipendiali che si allegano al presente .
- **Impegnare** la spesa di € 17.864,11 al capitolo 11 denominato " Spese per il Trattamento economico del Personale.." del redigendo Bilancio 2025/2027 , che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della suddetta Sentenza 1549/2016, il pagamento della somma lorda di € 15.476,45 oltre ad € 2.387,66 per interessi in favore del Sig. CUZARI SANDRO nato a MESSINA il 11/11/1951 cod. fisc. CZRSND51S11F158A, mediante elaborazione di apposito cedolino, a cura dell'Uff. Personale, da accreditare sul c/c IBAN IT33S 02008 16522 000005 345234 allo stesso intestato ;
- **Trasmettere** il presente atto al Servizio Finanziario ed all'Ufficio Personale per i rispettivi adempimenti di competenza come sopra specificati.

Il Responsabile dell'Uff. Contenzioso

Dott. Giuseppe Mangraviti



Il Dirigente Amministrativo

Il Dirigente Generale
Dott. Calogero Franco Fazio





LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO

OGGETTO: RETRIBUZIONE PUBBLICO
IMPIEGO – MANSIONI SUPERIORI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

LUCIA TRIA	- Presidente -
ANNALISA DI PAOLANTONIO	- Consigliere - R.G.N. 14419/2020
ANDREA ZULIANI	- Consigliere - Cron.
IRENE TRICOMI	- Consigliere - CC – 19/11/2024
MARIA LAVINIA BUCONI	- Consigliere Rel. -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14419/2020 R.G. proposto da:

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CARMELO MATAFU', con domicilio digitale come da *pec* Registri giustizia;

-ricorrente-

contro

CUZARI SANDRO, rappresentato e difeso dall'Avv. GIUSEPPE TRIBULATO, con domicilio digitale come da *pec* Registri giustizia;

-controricorrente-

avverso la sentenza n. 527/2019 della Corte d'Appello di Messina, pubblicata in data 9.10.2019, N.R.G. 243/2017;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.11.2024 dal Consigliere

Dott.ssa MARIA LAVINIA BUCONI.

FATTO

1. La Corte di Appello di Messina ha rigettato il gravame proposto dal Consorzio Autostrade Sicilia avverso la sentenza del Tribunale di Messina che aveva accertato lo svolgimento, da parte di Sandro Cuzari, di mansioni afferenti al profilo professionale di Capo servizio dal 28.2.2008 (data della delibera con cui era stato incaricato di svolgere tale attività) fino al deposito del ricorso ed aveva condannato il Consorzio al pagamento delle differenze retributive maturate nel suddetto periodo.

2. La Corte territoriale ha condiviso le statuzioni della sentenza di primo grado, secondo cui lo svolgimento delle mansioni superiori di Capo servizio aveva comportato il riconoscimento delle differenze retributive sulla base della contrattazione collettiva oggetto dell'accordo siglato in data 24.10.2007, a seguito del quale erano stati fissati i profili professionali dei giornalisti degli uffici stampa e le funzioni degli addetti al coordinamento del servizio in relazione al personale giornalistico componente gli uffici stampa degli enti sottoposti a vigilanza e controllo della Regione.

3. Il giudice di appello ha evidenziato che la responsabilità dell’Ufficio Stampa può essere assegnata per contratto a un giornalista o a un dipendente in possesso dei requisiti e che per tutta la durata dell’incarico è corrisposta la differenza stipendiale con lo stipendio iniziale di funzionario direttivo, nel cui ambito rientra il giornalista.

4. Ha aggiunto che il contratto collettivo per l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali negli uffici stampa di cui all'art. 58 legge regionale e riguardante gli enti di cui all'art. 1 legge regionale n. 10/2000 individua nel profilo di capo servizio l'esercizio delle funzioni di coordinamento attribuite al Cuzari.

5. Avverso tale sentenza il Consorzio Autostrade Siciliane ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria.

6. Sandro Cuzari ha resistito con controricorso.

DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione o falsa applicazione degli artt.117, secondo comma, lettera I) Cost., degli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 40 d.lgs. n. 165/2001 e degli artt. 24, 25 e 26 della legge regionale siciliana n. 10/2000.

Deduce l'inapplicabilità al Consorzio per le Autostrade Siciliane, quale ente di cui all'art. 1 della legge regionale Sicilia n. 10/2000, del CCNL di cui all'Accordo del 24.10.2007 in quanto non negoziato da ARAN, quale unico soggetto avente potere di negoziazione per le Pubbliche Amministrazioni, anche ai sensi dell'art. 26, comma 2, legge regionale n. 10/2000.

Evidenzia che l'ARAN Sicilia era stata istituita dall'art. 25, comma 1, legge regionale n. 10/2000 e che l'Accordo del 24.10.2007 non era stato sottoscritto dall'ARAN, in violazione dell'art. 40 d.lgs. n. 165/2001.

Richiama le sentenze della Corte costituzionale nn. 10/2019 e 81/2019, che hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale di leggi regionali che avevano previsto l'applicazione ai giornalisti inquadrati, a seguito di concorso pubblico, nel personale di ruolo della regione, di un contratto collettivo non negoziato dall'ARAN, ma dalle organizzazioni datoriali degli editori e dalla Federazione nazionale della stampa italiana, in quanto violative dell'art. 117, secondo comma, lettera I) Cost.

2. Con il secondo motivo, il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'Accordo collettivo del 24.10.2007, dell'art. 12 delle preleggi e dell'art. 1362 cod. civ., nonché vizio di motivazione.

Addebita alla Corte territoriale di non avere considerato che l'applicazione delle disposizioni contenute nell'Accordo collettivo del 24.10.2007 stipulato presso l'Assessorato Regionale è subordinata alla stipula dei contratti integrativi aziendali quadriennali.

3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia violazione o falsa applicazione degli artt.117, secondo comma, lettera I) Cost., degli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 40

d.lgs. n. 165/2001 e degli artt. 24, 25 e 26 della legge regionale **siciliana** n. 10/2000; in subordine incostituzionalità dell'art. 1 della legge regionale Sicilia n. 2/2002 per violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera I) Cost., degli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui individua direttamente il contratto giornalisti quale regolamentazione da applicare al rapporto di lavoro.

Deduce l'inapplicabilità al Consorzio per le Autostrade Siciliane, quale ente di cui all'art. 1 della legge regionale Sicilia n. 10/2000, del CCNL di cui all'Accordo del 24.10.2007 in quanto non costituisce autonoma contrattazione collettiva, ma incorpora le disposizioni del contratto collettivo giornalisti, in ossequio alla legge regionale Sicilia n. 2/2002.

Richiama la sentenza n. 189/2007, evidenziando che l'accordo del 24.10.2007 ritiene di poter aggirare la sentenza della Corte costituzionale n. 189/2007 attraverso l'incorporazione del contratto di lavoro nazionale giornalistico, in ossequio alla legge regionale Sicilia n. 2/2002.

Aggiunge che in data 9.5.2019 presso gli uffici dell'ARAN Sicilia è stato adottato il nuovo CCRL del comparto non dirigenziale della regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 10/2000, il quale ha stabilito l'istituzione di nuovi profili per le attività di comunicazione e di informazione.

Evidenzia che con ordinanza n. 213/2019, la Corte costituzionale aveva dichiarato l'estinzione del processo limitatamente all'art. 12, comma 3, della legge regionale siciliana n. 16/2017, a fronte della rinuncia parziale presentata dal Presidente del Consiglio dei Ministri per intervenuta abrogazione della disposizione impugnata, da parte della legge regione Sicilia n. 8/2018.

4. Le censure, che vanno trattate congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono inammissibili.

5. In base ad un costante indirizzo di questa Corte, qualora il giudicato esterno si sia formato a seguito di una sentenza di questa Corte, i poteri cognitivi del giudice di legittimità possono pervenire alla cognizione della precedente pronuncia anche mediante quell'attività d'istituto (relazioni preliminari ai ricorsi, massime ufficiali e consultazione del CED) che costituisce corredo della ricerca del collegio giudicante, in tal senso deponendo non solo la funzione nomofilattica di cui all'art. 65 dell'ordinamento giudiziario, ma anche il dovere di prevenire il

Numero di raccolta generale 32430/2024
Data pubblicazione 13/12/2024

contrasto tra giudicati ed il divieto del *ne bis in idem*, (v. Cass. n. 30780/11 e Cass. S.U. n. 26482/07, che ha abbandonato il precedente orientamento espresso da Cass. S.U. n. 295/2000 - che leggeva il dovere della Corte di conoscere le proprie sentenze in funzione di garanzia della sola attività nomofilattica; in senso analogo Cass. n. 9301/2016; Cass. n. 24740/2015 e Cass. n. 18634/2017).

Ciò premesso, rileva il Collegio che la sentenza n. 14328/2013 di questa Corte ha rigettato il ricorso proposto da Sandro Cuzari avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina n. 1308/2007 che in accoglimento del gravame proposto dal Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS) aveva rigettato la sua domanda dal medesimo proposta in data 1.7.2005 con cui aveva chiesto che, in virtù della L.R. n. 2 del 2002, art. 127, comma 6 gli venisse attribuita la qualifica di redattore e poi di capo servizio per l'attività svolta presso l'ufficio stampa del Consorzio per le Autostrade Siciliane, con le consequenziali differenze retributive secondo il contratto CCNL dei giornalisti ai sensi della L.R. n. 33 del 1996, art. 58 e della L. n. 150 del 2000, art. 6, comma 2 e L.R. n. 2 del 2002, art. 127, comma 4.

Tale pronuncia ha innanzitutto rilevato che con la sentenza n. 189 del 14 giugno 2007 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale: a) della L.R. Sicilia 18 maggio 1996, n. 33, art. 58, comma 1, nella parte in cui prevede che il contratto nazionale di lavoro giornalistico si applica anche ai giornalisti che fanno parte degli uffici stampa degli enti locali; b) della L.R. Sicilia 17 marzo 2000, n. 8, art. 16, comma 2, nella parte in cui prevede che la qualifica ed il trattamento contrattuale di caposervizio si applica anche ai componenti degli uffici stampa degli enti locali; c) della L.R. Sicilia 26 marzo 2002, n. 2, art. 127, comma 2, nella parte in cui prevede che ai giornalisti componenti gli uffici stampa già esistenti presso gli enti locali è attribuita la qualifica ed il trattamento contrattuale di redattore capo, in applicazione del contratto nazionale di lavoro giornalistico.

Ha evidenziato che secondo il giudice delle leggi tali norme determinano il trattamento economico dei dipendenti degli enti locali addetti agli uffici stampa delle amministrazioni di appartenenza; esse hanno previsto, in un primo

momento (L.R. n. 33 del 1996, art. 58), che a quei lavoratori si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti; poi (L.R. n. 8 del 2000, art. 16), che ad essi è attribuita la qualifica ed il trattamento di capo servizio; infine (L.R. n. 2 del 2002, art. 127), che la qualifica ed il trattamento economico che spetta loro è quella di redattore capo.

La medesima pronuncia ha dunque osservato che tali norme si pongono in contrasto con il generale principio secondo cui il trattamento economico dei dipendenti pubblici il cui rapporto di lavoro è stato "privatizzato" deve essere disciplinato dalla contrattazione collettiva; ciò in quanto le suddette norme non si limitano a rinviare alla contrattazione collettiva di un certo settore, ma specificano anche la qualifica ed il trattamento economico che deve essere riconosciuto agli addetti agli uffici stampa (e quindi, per il personale in questione, la disciplina di questi fondamentali aspetti del rapporto di impiego è il frutto, non del libero esplicarsi dell'autonomia negoziale collettiva, bensì dell'intervento del legislatore) ed in secondo luogo, e più in generale, perché le disposizioni impugnate in realtà non dispongono che il rapporto di lavoro degli addetti agli uffici stampa debba essere regolato dalla contrattazione collettiva, ma individuano esse stesse il trattamento che si deve applicare a quel personale (appunto, quello previsto dal contratto collettivo del lavoro giornalistico), onde gli agenti negoziali rappresentativi delle categorie delle amministrazioni datrici di lavoro e dei dipendenti interessati non possono contrattare alcunché in proposito.

Ha inoltre osservato che il CAS aveva dimostrato di essersi adeguato al contratto collettivo stipulato tra le parti e di essersi ad essa uniformato per la definizione dei profili professionali dei giornalisti facendo venir meno ogni legittima ragione del contendere; non ha tuttavia ritenuto applicabile *ratione temporis* l'accordo siglato in data 24.10.2007.

6. Ne deriva l'infondatezza delle censure che prospettano l'elusione della sentenza della Corte costituzionale n. 189/2007 da parte dell'accordo del 24.10.2007, in quanto dal giudicato esterno si desume chiaramente che per stessa ammissione del ricorrente il CAS aveva regolarizzato la sua posizione sulla base della contrattazione collettiva oggetto dell'accordo siglato in data

24.10.2007 e in conseguenza del quale, fissati i profili professionali dei giornalisti
degli uffici stampa, identificate le figure e le funzioni degli addetti al Consorzio,
aveva già riconosciuto al Cuzari lo svolgimento delle mansioni giornalistiche e la
retribuzione di capo servizio, confermandogli l'incarico di responsabile dell'ufficio
stampa, e nel presente giudizio tale accordo è applicabile, in quanto si discute
delle mansioni di capo servizio a partire dal 28.2.2008, sulla base di un ricorso
introduttivo introdotto nel 2011.

7. Come precisato da Cass. n. 24701/2021 in una fattispecie analoga, sono inammissibili le censure che denunciano sotto vari aspetti l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel ritenere applicabile il contratto regionale del 24.10.2007, in quanto ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, la denuncia della violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammessa solo con riferimento a quelli di carattere nazionale, per i quali è previsto il particolare regime di pubblicità di cui all'art. 47, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, mentre l'esegesi del contratto collettivo di ambito territoriale è riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione, nei limiti fissati dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. nel testo applicabile *ratione temporis* (cfr. Cass. n. 56 e 85 del 2018, che richiamano Cass. n. 17716 del 2016; Cass. n. 7671 del 2016; Cass. n. 24865 del 2005; Cass. n. 33399 del 2019).

In altri termini, poiché per i contratti regionali non opera l'assimilazione sul piano processuale alla norma di diritto, prevista dai richiamati art. 63 d.lgs. n. 165/2001 e 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione agli stessi vale il principio generale secondo cui l'accertamento della volontà delle parti trasfusa nel negozio si traduce in un'indagine di fatto affidata al giudice di merito e pertanto in sede di legittimità il ricorrente, per censurare validamente l'interpretazione delle disposizioni contrattuali è tenuto ad individuare le regole legali in tesi violate, mediante specifica indicazione delle norme e dei principi in esse contenuti, e a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito si sia discostato dai canoni di ermeneutica.

Il contratto regionale avrebbe dovuto essere riprodotto nel ricorso, in applicazione del principio reiteratamente affermato da questa Corte secondo cui l'esenzione dall'onere di depositare il contratto collettivo del settore pubblico su cui il ricorso si fonda deve intendersi limitata a contratti nazionali, con esclusione di quelli integrativi e/o di ambito territoriale, atteso che questi ultimi prevedono, se pure parametrati al territorio nazionale in ragione dell'amministrazione interessata, hanno una dimensione di carattere decentrato rispetto al comparto e per essi non è previsto, a differenza dei contratti collettivi nazionali, il particolare regime di pubblicità di cui all'art. 47, ottavo comma, del d. lgs. n. 165/2001 (Cass. n. 5745 del 2014, 19227 del 2011, 8231 del 2011, 28859 del 2009).

La riproduzione nel ricorso del solo art. 4 del richiamato contratto regionale 24.10.2007 non può ritenersi sufficiente ai sensi dell'art. 366, comma 2, n. 6 e dell'art. 369, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. cod. proc. civ., in quanto la riproduzione parziale della clausola contrattuale, che il ricorrente assume violata dalla Corte territoriale, non solo è incompatibile con i principi generali dell'ordinamento e con i criteri di fondo dell'intervento legislativo di cui al citato d.lgs. n. 40 del 2006, intesi a potenziare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, ma contrasta anche con i canoni di ermeneutica contrattuale dettati dall'art. 1362 cod. civ., atteso che la mancanza del testo integrale del contratto collettivo non consente di escludere che in altre parti dello stesso vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per l'interpretazione esaustiva della questione che qui interessa (Cass. n. 15495 del 2009; 27876/2009; 28306 del 2009; 2742 del 2010; 3459 del 2010; 3894 del 2010; 4373 del 2010; 6372 del 2010).

Nel caso di specie il ricorrente, pur avendo formalmente denunciato violazioni di norme di legge, ha censurato la legittimità delle disposizioni contenute nell'accordo regionale del 24.10.2007.

8. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

9. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

10. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell'obbligo, per la parte ricorrente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 5000,00 per competenze professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge, da distrarre in favore dell'Avv. Giuseppe Tribulato.

dà atto della sussistenza dell'obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il 19 novembre 2024.

Il Presidente
Dott. Lucia Tria

Numero registro generale 14419/2020

Numero sezionale 4741/2024

Numero di raccolta generale 32430/2024

Data pubblicazione 13/12/2024

Aut. D.G.R. 2016
Appell
C.R. 18/10/2016



Al B'

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO

Il Giudice del Lavoro, Dott. Alberto Pavan, alla pubblica udienza svoltasi il 18/10/2016, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente

SENTENZA

Nella controversia iscritta al n. 3934/2011 R.G. controversie di lavoro promossa

DA

SANDRO CUZARI, nato il 11/11/1951 a Messina, C.F. CZRSND51S11F158A, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti a margine del ricorso, dall'avv. Tribulato Giuseppe, presso il cui studio, a Messina, in via F. Bisazza n. 30 è elettivamente domiciliato

RICORRENTE

CONTRO

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE, C.F. 01962420830, con sede a Messina, in contrada Scoppo, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in calce al ricorso notificato, dall'avv. Matafù Carmelo, presso il cui studio a Messina, in viale S. Martino n. 243 è elettivamente domiciliato

RESISTENTE

OGGETTO: categoria e qualifica

All'udienza del 18/10/2016, i procuratori delle parti concludevano come da verbale di causa.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 30/06/2011, Cuzari Sandro esponeva:

- di esser dipendente di parte resistente, espletando le proprie mansioni presso l'Ufficio Stampa, istituito fin dal 1997 e di esser iscritto all'Ordine professionale dei Giornalisti;
- che gli era stato affidato, giusta determina n. 1951 del 29/01/1999 del Direttore Generale, il compito di curare la rassegna stampa giornaliera ed i rapporti con i mass-media, fornendo, previa autorizzazione, comunicati e chiarimenti sull'attività dell'odierna resistente;
- che, ai sensi dell'art. 127, VI comma, della r. l. Siciliana n. 2/2002, le funzioni di comunicazione ed informazione svolte dal personale a quella data dovevano essere confermate e che, con nota n. 26/UPP del 23/05/2002 del Commissario straordinario, gli veniva dato l'ordine di fornire costantemente alla Presidenza e alle Direzione del Consorzio le rassegne stampa quotidiane, segnalando le notizie di pertinenza di ciascune settore di attività;

- che, con nota n. 4549 del 28/02/2008 e n. 102/P del 16/05/2008, era stato confermato nel suo ruolo e nell'espletamento delle mansioni e di svolgere ininterrottamente l'incarico di responsabile dell'Ufficio
Stampa del C.A.S.;

- di esser stato retribuito come dipendente di livello B1 del contratto aziendale sottoscritto il 2007 e che solo nel 2008 gli era stato riconosciuto un adeguamento solo retributivo con lo stipendio di livello A;

- di aver diritto all'inquadramento giuridico ed economico nella categoria D3 del c.c.r.l. del comparto non dirigenziale della Regione Sicilia e di percepire le differenze retributive dal 01/01/2002 al 23/10/2007 ed all'accertamento all'inquadramento giuridico ed economico, come capo servizio ai sensi del c.c.n.l. Giornalisti n. 1 FNSI-FIEG ed a percepire le differenze retributive spettanti dal 24/10/2007.

Con memoria difensiva depositata il 19/03/2012, si costituiva il Consorzio Autostrade Siciliane, deducendo:

- la sussistenza di un rapporto di litispendenza con altra causa identica, pendente in Cassazione

- l'infondatezza della domanda del ricorrente;

- l'inapplicabilità dell'accordo regionale invocato dal ricorrente;

- di aver natura di ente pubblico non economico;

- che l'attività svolta dal ricorrente era limitata alla rassegna stampa ed all'invio di qualche comunicato.

La causa, istruita con i documenti prodotti dalle parti ed allegati ai rispettivi atti introduttivi, era discussa e decisa all'odierna udienza con lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno della decisione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..

Va preliminarmente rigettata l'eccezione di litispendenza avanzata dal Consorzio per le Autostrade Siciliane, atteso che nel giudizio pendente in Cassazione all'epoca del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, aveva chiesto, ai sensi dell'art. 127 comma 6 della l. r. Sicilia n. 2/2002, l'attribuzione della qualifica di redattore e di caposervizio alle dipendenze del Consorzio per le Autostrade Siciliane e le relative differenze retributive secondo il c.c.n.l giornalisti, ai sensi dell'art. 58 della l.r. Sicilia n.33/1996 e dell'art. 6, II comma, della l. n. 150/2000.

Nel presente giudizio, invece, si richiede l'accertamento del diritto all'inquadramento giuridico ed economico nella categoria D3, con qualifica di giornalista pubblicista, ai sensi del c.c.r.l. del comparto non dirigenziale della Regione Sicilia e la condanna di controparte a versargli le differenze retributive maturate per il periodo dal 01/01/2002 al 23/10/2007, nonché l'inquadramento come Capo Servizio, ai sensi del c.c.n.l. giornalisti, recepito del contratto collettivo per l'individuazione dei profili professionali negli uffici stampa, nonché le relative differenze retributive dal 24/10/2007.

Com'è noto si configura una litispendenza nel momento in cui viene azionata davanti a giudici diversi la stessa causa.

Nel caso di specie, invece, sono state instaurate davanti al medesimo ufficio giudiziario due cause, aventi però oggetto e *causa petendi* differente, essendovi solamente una mera connessione soggettiva, con la conseguenza che risulta insussistente alcun rapporto di litispendenza.

Nel merito va evidenziato che parte ricorrente chiede l'accertamento del diritto all'inquadramento giuridico ed economico nella categoria D3 – qualifica di giornalista pubblicista – del c.c.r.l. del comparto

non dirigenziale della Regione Sicilia e la condanna di controparte a versargli le differenze retributive maturate per il periodo dal 01/01/2002 al 23/10/2007 e del diritto all'inquadramento come capo servizio ai sensi del c.c.n.l. giornalisti dal 24/10/2007, con le conseguenti differenze retributive.

Va innanzitutto rilevato che il rapporto lavorativo è intercorso con un ente pubblico, onde occorre avere riguardo anche a quanto previsto dal D.Lgs n. 165/2001 ed in particolare alla norma di cui all'art. 52, secondo cui *"Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione [...]."*

Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso.

2. *Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.*

3. *Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.*

4. *Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore [...].*

5. *Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave".*

Con prot. n. 1951 del 02/02/1999, ad integrazione della nota prot. n. 1697/1999, con cui il Cuzari, impiegato amministrativo B1, era stato nominato collaboratore del responsabile dell'Ufficio di Presidenza del C.A.S, il ricorrente è stato affidato il compito di curare la rassegna stampa giornaliera ed i rapporti con i mass media, fornendo, previa autorizzazione, comunicati e chiarimenti sull'attività del consorzio.

In aggiunta a tali incarichi, con nota 26/UPP del 23/05/2002, al ricorrente è stato dato l'incarico di fornire costantemente oltre che alla Presidenza, anche a tutte le direzioni del Consorzio le rassegne stampa quotidiane, segnalandone, in particolare, le notizie di pertinenza di ciascun settore di attività.

Con nota prot. n. 4549 del 28/02/2008 il Cuzari è stato confermato, con effetto immediato, nell'incarico di responsabile dell'Ufficio Stampa, per svolgere i compiti indicati dall'art. 7 del Regolamento Organico e disciplinati dalla l. n. 150/2000 e dall'art. 127 della l.r. Sicilia n. 2/2002, con la retribuzione indicata dall'art. 7, II comma, cit. ed è stato incaricato di svolgere specifici compiti nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto.

La nota n. 102/P del 16/05/2008 ha disposto la conferma del Cuzari nell'incarico di responsabile dell'Ufficio Stampa per lo svolgimento dei compiti indicati nell'art. 7, II comma, del regolamento organico e disciplinari dalla l. n. 150/2000 e dall'art. 127 della l.r. n. 2/2012.

Con attestazione n. 14041/DG il C.A.S. ha attestato che il Cuzari, giornalista iscritto all'albo professionale, è stato responsabile dell'Ufficio Stampa del C.A.S. ed è stato riconfermato in tale responsabilità.

Va precisato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 189 del 14/06/2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'art. 58, I comma, della l. r. Sicilia n. 33/1996, nella parte in cui prevedeva che il contratto nazionale di lavoro giornalistico si applicasse anche ai giornalisti facenti parte degli uffici stampa degli enti locali; dell'art. 16, II comma, della l.r. Sicilia n. 8/2000, nella parte in cui prevedeva che la qualifica ed il trattamento contrattuale di caposervizio si applicasse anche ai componenti degli uffici stampa degli enti locali;

dell'art. 127, II comma, della l.r. Sicilia n. 2/2002, nella parte in cui prevedeva che ai giornalisti componenti gli uffici stampa già esistenti presso gli enti locali fosse attribuita la qualifica ed il trattamento contrattuale di redattore capo, in applicazione del contratto nazionale di lavoro giornalistico.

Secondo la Consulta le predette norme, che determinavano il trattamento economico dei dipendenti di enti locali addetti agli uffici stampa delle amministrazioni di appartenenza, si ponevano in contrasto con il principio secondo cui il trattamento economico dei dipendenti pubblici, il cui rapporto di lavoro è stato privatizzato, dev'essere disciplinato dalla contrattazione collettiva.

Le norme dichiarate illegittime, infatti, non si limitavano a rinviare alla contrattazione collettiva di un certo settore, ma indicavano la qualifica ed il trattamento economico che doveva esser riconosciuto ai lavoratori addetti agli uffici stampa, eludendo, di fatto, la riserva a favore della contrattazione collettiva.

Nell'accordo collettivo sottoscritto il 24/10/2007, successivamente alla pronuncia della Corte Costituzionale, sono stati fissati i profili professionali dei giornalisti degli uffici stampa, identificate le figure e le funzioni degli addetti al Consorzio.

L'art. 3 dell'accordo individua i profili professionali, nel rispetto del contratto collettivo n. 1 giornalistico FNSI-FIEG: caporedattore, vice caporedattore, capo servizio, vice caposervizio e redattore ordinario, con oltre trenta mesi di anzianità professionale.

La qualifica di capo servizio presuppone l'esercizio delle funzioni di coordinamento di un servizio o di coordinamento dell'Ufficio nei Comuni e negli Enti sottoposti a vigilanza e tutela della regione Siciliana.

Tale accordo risulta applicabile anche all'odierna resistente, quale ente pubblico regionale.

Al ricorrente è stato affidato l'incarico di responsabile dell'ufficio stampa solamente a seguito della delibera prot. n. 4549 del 28/02/2008, con effetto immediato, inquadrabile nella qualifica di capo servizio, mentre in precedenza non vi è la prova del concreto espletamento, da parte del Cuzari, di attività effettiva di giornalista addetto stampa, non essendo sufficienti, a tal fine, le delibere di conferimento, sopra richiamate, né essendo conducente la prova testimoniale richiesta.

Alla luce della reciproca soccombenza, visto l'art. 92, II comma, c.p.c., si ritiene equo operare

un'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso, accertato l'espletamento, da parte del Cuzari, di mansioni afferenti al profilo professionale di capo servizio, dal 28/02/2008, secondo il contratto collettivo per l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali negli uffici stampa del 24/10/2007, condanna parte resistente a versare al ricorrente le differenze retributive in relazione a tale profilo, dalla predetta data, sino al deposito del ricorso, oltre alla rivalutazione monetaria, secondo gli indici I.S.T.A.T. e gli interessi legali dalla singole scadenze al saldo.

Rigetta, per il resto, il ricorso.

Compensa le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Messina, il 18/10/2016

Il Giudice del Lavoro

Dott. Alberto Pavan

ANNO	IMPORTO PERCEPITO DAL CAS- VALORI AVV. TRIBULATO	IPORTO PERCEPITO DAL CAS- VALORI	SPETTANTE SU CONTRATTO	DECORRENZA interessi
dal marzo 2008	32.129,76	35.568,36	37.222,44	31/07/2008
2009	37.484,72	41.611,04	45.169,68	30/06/2009
2010	38.204,08	42.330,40	46.913,28	30/06/2010
a giugno 2011	16.064,88	18.128,04	23.808,89	31/03/2011

CALCOLO COMPENSI DOVUTI A CUZARI SANDRO SU SENTENZA TRIB. MESSINA N.1549/2016